

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 100

OGGETTO: IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Strumentazione per diagnostica

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.r.l. (in seguito, "ALFA", "Società" o "Istante") rappresenta di avere interesse ad acquistare i seguenti beni strumentali:

- A. Apparecchiature radiologiche per eseguire esami diagnostici COVID-19, in particolare per il torace:
 - portatile RX da corsia;
 - portatile RX domiciliare;
 - diagnostiche RX;
 - trocoscopio con tele-radiografo;
 - apparecchiature RX ad arco ad U;
 - sistema pensile con tavolo e tele-radiografo.
 - B. Diagnostica telecomandata:
 - telecomandato RX.

Ai sensi dell'articolo 124 del d.l. n. 34 del 2020, sono esenti dall' IVA, fino al 31 dicembre 2020 - con riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA assolta - le

cessioni di beni, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, impiegati nell'emergenza sanitaria ed effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020.

Con circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha identificato, in modo tassativo, al punto 2.7, la "strumentazione per diagnostica COVID 19", facendo riferimento alla strumentazione inclusa nella circolare n.12 del 2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha indicato i seguenti codici doganali nella Nomenclatura combinata: ex 30021300; ex 3002 1400; ex 30021500; ex 30029090; ex 38220000; ex 901890; ex 902780; ex 9027 8080.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

I suddetti apparecchi, pur essendo inclusi nel codice doganale 90.22 "Apparecchi a raggi X e apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta e gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi x e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di terapia", devono essere considerati, per la loro peculiare utilizzabilità, "tra gli strumenti di diagnostica per COVID-19".

Tanto premesso, l'Istante, evidenziando anche che la suddetta strumentazione ha uno specifico utilizzo, considerando l'attuale situazione epidemiologica, intende acquistare i suddetti beni in esenzione IVA - sempre in base all'esito della presente istanza - e, quindi, richiedere al proprio fornitore di indicare in fattura la dicitura "operazioni non soggette ex articolo 124 del d.l. n. 34 del 2020", che attualmente corrisponde nella fattura elettronica al campo Natura N2 (N2.2 dal 1° ottobre 2020, con obbligatorietà dal 1° gennaio 2021).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in seguito, "Decreto rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento. Al riguardo sono stati forniti primi chiarimenti interpretativi e operativi con la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991).

La circolare precisa che diversamente dall'elenco allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491: "[...] in considerazione della formulazione della norma e dell'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021".

Al riguardo, già l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito "ADM") con la circolare n. 12/D del 30 maggio scorso, si è espressa in merito alla tassatività dell'elencazione dei beni contenuta nel citato articolo 124 del Decreto rilancio, affermando che "sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l'elencazione contenuta nell'articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa". Con la citata circolare ADM ha inoltre individuato i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell'agevolazione IVA in questione.

Più precisamente, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, l'ADM ha indicato per la «*strumentazione per diagnostica per COVID-19*», le voci doganali "ex

30021300, ex 30021400 ex 30021500 ex 30029090 ex 3822 0000 ex 90278080, ex 901890, ex 902780". Tra queste, come evidenziato dal Contribuente, non è riportato il codice doganale 90.22 con cui - secondo quanto dallo stesso dichiarato - sono identificate le strumentazioni a fini diagnostici oggetto della presente istanza e, pertanto, le stesse non possono beneficiare del trattamento IVA previsto dall'articolo 124.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)